

**REGIONE DEL VENETO**

AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA

Via Giustiniani, n. 2 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 00349040287

\*\*\*\*\*

CONTRATTO D'APPALTO

**PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) O ALL' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI (APPALTO INTEGRATO) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO E PER L'I.R.C.S.S. IOV**

**CIG master: 934693786A**

**INTERVENTO:** Lavori di Realizzazione di un Ospedale di Comunità presso l'Ospedale

Sant'Antonio di Padova – ottavo piano

**Lotto 3 – Area Territoriale 3.1**

**CIG derivato 958948662F.**

**CUP: I91B21006750001**

TRA

Azienda Ospedale Università Padova (di seguito "BENEFICIARIO"), con sede legale a Padova, in via Giustiniani n. 1, C.F./P.IVA 00349040287, PEC protocollo.aopd@pecveneto.it, in persona dell'ing. Giovanni Spina, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, delegato a firmare il presente contratto con deliberazione del Direttore Generale n. 898 del 03/05/2022;

E

l'impresa ENGIE SERVIZI SPA con sede legale a Roma in via G. Ribotta n. 31, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al num. 07149930583, C.F. 07149930583, P.IVA 01698911003 (di seguito "APPALTATORE"), assegnataria dell'Area Territoriale 3.1

PREMESSO CHE

- a) con deliberazione n. 782 del 29/11/2022, l'Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori (OG1, OG2, OS3, OS4, OS21, OS28, OS30) o per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori "appalto integrato" (E.08, E.10, S.03, IA.01, IA.02, IA.03) per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione del Veneto e per l'I.R.C.S.S. IOV;
- b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- c) in data 10/01/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovanni Spina, per conto del Beneficiario, ha inviato l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 2177048 all'Appaltatore, per i lavori di realizzazione di un Ospedale di Comunità presso l'Ospedale Sant'Antonio di Padova – ottavo piano;
- d) in data 22/02/2023, con prot. aziendale 13352, l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall'Azienda Ospedale Università Padova;
- e) nelle more della stipula dei contratti di accordo quadro da parte dell'Azienda Zero, a condizione dell'inserimento nel contratto applicativo della clausola di recesso immediato in ipotesi di esito negativo delle verifiche ex legge sulle imprese aggiudicatrici dei medesimi, con provvedimento n. 471 del 03/03/2023 il direttore generale dell'Azienda Ospedale Università Padova ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo.

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono, in modalità elettronica e con firma digitale, quanto segue.

#### **1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

## **2. OGGETTO**

Il Beneficiario affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un Ospedale di Comunità presso l'Ospedale Sant'Antonio- ottavo piano, da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto. La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, nella ODA e nei relativi allegati e segnatamente:

- 1) Documentazione tecnica e progettuale dell'intervento
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto unico
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto contratto applicativo

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e, ove presenti, nelle Condizioni Speciali, oltre che nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.

## **3. DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Lavori, i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto, oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Si dà atto che l'Aggiudicatario ha presentato a questa Azienda tutta la documentazione utile in merito agli impegni assunti in sede di offerta tecnica.

## **4. CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo complessivo presunto dell'appalto è pari a **euro 222.836,97** oltre IVA dettagliato come in tabella qui di seguito. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE</b>						
<b>LAVORAZIONI</b>	<b>CATEG E CLASS</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>% SUL TOTALE</b>	<b>PREVALENTE/S CORPORABILE</b>
Demolizioni, Rimozioni e Conferimenti	OG1,class II	€ 19.257,00	€ 2.581,02	€ 21.838,02	9,80%	S
Interventi Strutturali		€ 108.173,27	€ 14.498,49	€ 122.671,75	55,05%	P
Ripristini		€ 69.069,76	€ 9.257,43	€ 78.327,19	35,15%	S
<b>Totale</b>		<b>€ 196.500,03</b>	<b>€ 26.336,94</b>	<b>€ 222.836,97</b>	<b>100%</b>	

Il Contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del d.lgs 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Il corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

## **5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

Il Responsabile del Procedimento (RUP) rilascia, entro 60 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell’Appaltatore sul portale SDI, ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 d.lgs. 267/2000, nonché ai sensi del d.lgs. 231/2002 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013.

Ai sensi di quanto disposto dall’art 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016, l’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all’indirizzo mail: protocollo.aopd@pecveneto.it;

a) fuori dai casi di cui all’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016, l’emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

b) a tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subcontraenti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.

c) qualora il Beneficiario, nei casi ex art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all’Appaltatore, l’emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti

accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per il Beneficiario.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo del Beneficiario, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016, il Beneficiario tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Beneficiario applicherà quanto previsto all'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

#### **6. VERSAMENTI, RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI**

L'Appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.

Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

#### **7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi **151 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP, come meglio disciplinati nel cronoprogramma tra gli elaborati allegati all'OdA.

#### **8. GARANZIA DEFINITIVA**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 dello Schema di Accordo Quadro, l'aggiudicatario,

all'atto di accettazione dell'OdA, ha trasmesso all'Azienda la garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Applicativo: polizza n. 2371786 emessa da COFACE S.A. in data 24/01/2023 per l'importo di euro 11.141,85 (importo così determinato per applicazione delle riduzioni ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016).

#### **8. PENALI**

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Appaltatore comporterà l'applicazione di una penale pari da 0,6% a 1,0% dell'ammontare netto contrattuale, di cui all'art. 4, per ogni ulteriore giorno di ritardo. Si applicano le penali nella stessa misura nelle ulteriori ipotesi elencate all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto unico (allegato all'OdA).

In materia si richiama quanto disposto dall'art. 50, comma 4, d.l. 77/2021 (valido fino al 30/06/2023), ossia che, in deroga all'art. 113-bis d.lgs 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali ivi descritte non esclude la risarcibilità del maggior danno.

#### **9. PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito al precedente art. 6, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, secondo i criteri stabiliti nell'Accordo Quadro, mediante utilizzo e nei limiti delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento.

In ogni caso, il premio di accelerazione: 1) non è riconosciuto rispetto ad eventuali scadenze intermedie o ultimazioni parziali; 2) può essere riconosciuto solo successivamente all'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

#### **10. VARIAZIONE DEI LAVORI**

Il Beneficiario si riserva la facoltà di introdurre, nelle opere oggetto del Contratto Applicativo, varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 43, comma 8, d.P.R. 207/2010

(Regolamento). Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte del Beneficiario ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

All'Appaltatore non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2, gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. 50/2016 e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), d.lgs. 50/2016, il Contratto Applicativo potrà altresì essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora ciò comporti per il Beneficiario notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Beneficiario, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- non è alterata la natura generale del contratto;
- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%;
- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il RUP può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.

Come previsto dall'art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art., il Beneficiario potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto (20%) dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il RUP né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Beneficiario deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Beneficiario non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le

condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.M. 49/2018, nel caso in cui il Beneficiario disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il Direttore Lavori, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'ANAC, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Beneficiario. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Beneficiario procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma.

Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e art. 92, comma 3, del Codice Antimafia.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
- il 15% del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 50/2016 non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico fra le somme a disposizione del Beneficiario. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili in fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro

### **11. CESSIONE DEL CREDITO**

L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Beneficiario e comunque nel rispetto di quanto indicato nell'Accordo Quadro.

### **12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro.

### **13. REFERENTE DELL'APPALTATORE E RAPPORTO DI CANTIERE**

Le Parti danno atto che:

1. Responsabile del Procedimento è l'ing. Giovanni Spina, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, tel. 049/821.3840, email: [ufficiogare.aopd@aopd.veneto.it](mailto:ufficiogare.aopd@aopd.veneto.it)

2. Responsabile dell'Appaltatore è ing. Gianluca Benelli, email: [gianluca.benelli@engie.com](mailto:gianluca.benelli@engie.com)

Il Referente tecnico è l'ing. Marco Sabbatini, email [marco.sabbatini@engie.com](mailto:marco.sabbatini@engie.com).

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 159/2011.

Il c.d. "Rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia

#### **14. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Beneficiario ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, altra utilità oppure offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

#### **15. ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI**

L'appaltatore si impegna a comunicare al Beneficiario, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 d.lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'All. 1, lett. a) del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

#### **16. CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Beneficiario ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, altra utilità oppure offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sopra citato, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **17. RISOLUZIONE E REVOCA**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione al Beneficiario ed alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, il Beneficiario dispone la revoca immediata

dell'autorizzazione al subcontratto.

Il presente contratto si intende inoltre immediatamente risolto in caso di esito negativo delle verifiche previste *ex lege* da parte di Azienda Zero, preliminari alla stipula del contratto di accordo quadro.

#### **18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Beneficiario, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'All. 1, lett. a) del Protocollo di legalità, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 d.lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

#### **19. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE-MISURE ANTICORRUZIONE**

Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Beneficiario ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,

degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori del Beneficiario abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- il Beneficiario si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.

## **20. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE**

Il Beneficiario si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del d.lgs. 629/1982, convertito nella legge 726/1982 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

## **21. SUBAPPALTO**

Il Beneficiario non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La categoria prevalente (OG1) è subappaltabile nel limite del 50% ai sensi dall'art. 105, comma 1, d.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 108/2021.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **22. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 136/2010 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 D.L 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del D.M. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata a AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA via N. Giustiniani n. 1, 35029 Padova, C.F./P.IVA 00349040287 – Codice univoco di riferimento: UFQVDA.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, l'Affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: I91B21006750001, CIG master 934693786A e CIG derivato (Lotto 3) (958948662F); l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per il Beneficiario di procedere al pagamento della fattura.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Beneficiario ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **23. FORO COMPETENTE**

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto, sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Padova.

### **24. ALLEGATI**

Il presente atto, composto da n. 15 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

#### **AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA**

**Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali**

ing, Giovanni Spina \_\_\_\_\_

#### **ENGIE SERVIZI SPA**

**Il legale rappresentante/procuratore nominato**

ing. Gianluca Benelli \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 e dell'art. 1342 del Codice Civile l'impresa approva

specificamente per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA**

**Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali**

ing, Giovanni Spina \_\_\_\_\_

**ENGIE SERVIZI SPA**

**Il legale rappresentante/procuratore nominato**

ing. Gianluca Benelli \_\_\_\_\_

*(Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005).*